



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 – 21 OTTOBRE 2025

Riunione del 15/10/2025

12.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **VOLTERRANI Andrea** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ARNO VOLLEY ASD
- S.S. **ARNO VOLLEY ASD** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco - Vice Presidente
- Avv. Innocenzo Marcello Di Manno - Componente

Con atto di deferimento del 30 giugno 2025, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti dei tesserati:

*A) **Volterrani Andrea** , n.q. di Presidente dell'Arno Volley ASD, per aver omesso, in violazione degli art. 9 Statuto Fipav, 19, 24, 25,26, 27, 28, 53, 55, 56 e 61 R.A.T., 13, 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-2025, nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dopo il tesseramento dell'atleta A. C., di provvedere nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale al versamento della somma di € 6.650,00 dovuta in favore della Cascine Volley Empoli ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dall'atleta;*

*B) **S.S. Arno Volley ASD**, in persona del Presidente p.t., per aver omesso, in violazione degli art. 9 Statuto Fipav, 19, 24, 25,26, 27, 28, 53, 55, 56 e 61 R.A.T., 13, 74 e 75 Reg. Giur., della Guida Pratica in tema di tesseramento atleti stagione sportiva 2024-2025, nonché degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale ed artt. 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dopo il tesseramento dell'atleta A. C. , di provvedere nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa federale al versamento della somma di € 6.650,00 dovuta in favore della Cascine Volley Empoli ASD a titolo di premio di compensazione per effetto del recesso esercitato dall'atleta;*



il Collegio, con provvedimento del 16 luglio 2025, deliberata la necessità di instaurare il procedimento disciplinare nei confronti dei deferiti, li convocava per l'udienza del 15 ottobre 2025 da tenersi in modalità telematica.

A tale udienza si collegava il sostituto procuratore, avv. Marco Altobelli, il quale esponeva le ragioni del deferimento e chiedeva che venisse irrogata la sanzione della sospensione da ogni e qualsiasi attività federale per mesi uno, a carico del presidente Andrea Volterrani e del pagamento della somma di € 1.000,00 per il sodalizio S.S. Arno Volley ASD.

Per gli incolpati, si collegava il presidente del citato sodalizio, Andrea Volterrani il quale si riportava a quanto dedotto nella memoria difensiva depositata innanzi alla Procura Federale ed aggiungeva che il ritardo nel pagamento era dovuto, in parte, alla scarsa conoscenza delle modalità di applicazione delle nuove norme in tema di tesseramento ed in parte ad una riscontrata difficoltà nel trovare il tempo di incontrarsi con il sodalizio esponente, con il quale, una volta risolta la problematica oggetto del procedimento, continuava a collaborare.

Riconosceva, quindi, la piena responsabilità di quanto accaduto e si appellava alla buona fede dimostrata con l'avvenuto pagamento dell'intero premio di compensazione anche prima dello spirare del termine di mesi 18 dal tesseramento previsto dall'art. 61 del RAT della FIPAV.

Concludeva riportandosi alla memoria difensiva depositata insistendo per l'irrogazione della pena minima.

Motivi della decisione

Il procedimento prendeva le mosse dal deferimento dei prevenuti da parte della Procura Federale a seguito della segnalazione del sodalizio Le Cascine Volley Empoli ASD con la quale lamentava il mancato pagamento del premio di compensazione dovuto a seguito del tesseramento dell'atleta *A. C.* da parte della S.S. Arno Volley ASD.

I fatti imputati agli incolpati, risultano provati dalla istruttoria compiuta dalla procura Federale e sostanzialmente ammessi anche dal sig. Andrea Volterrani, presidente della Arno Volley.

Da quanto sopra discende la declaratoria della responsabilità disciplinare degli incolpati che pagando con ritardo il premio di compensazione hanno contravvenuto alle norme di cui al deferimento sopra richiamato e devono quindi essere sanzionati.

Ai soli fini della quantificazione della pena, pertanto, si ritiene di dover tenere conto del ravvedimento e della buona fede del presidente del sodalizio incolpato, sig. Andrea Volterrani, sfociati nell'accordo con il sodalizio esponente e soprattutto nel suo puntuale adempimento.



PQM

Il Collegio dispone la sospensione da ogni e qualsiasi attività federale per mesi uno a carico del sig. Andrea Volterrani, nella sua qualità di presidente della S.S. Arno Volley ASD e la multa di € 500,00 a carico del predetto sodalizio

Roma, 16 Ottobre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 Ottobre 2025